Art. 7 – Il Vicepriore / priora

Assume le competenze del Priore/Priora in sua assenza e può essere incaricato da questi di svolgere qualche compito specifico nell'ambito della Confraternita. La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 14). Oltre ai requisiti presenti sopra, all'art. 4, si richiede che non ricopra cariche politiche o amministrative di carattere istituzionale.